

COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORTI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 27.12.2012

IL SINDACO
F.to Kaswalder Michele

IL SEGRETERIO COMUNALE
F.to Gallina dott.ssa Paola

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1	Gli orti	pag. 3
ART. 2	Assegnatari	pag. 3
ART. 3	Durata e modalità di assegnazione	pag. 3
ART. 4	Diritti e doveri degli assegnatari	pag. 4
ART. 5	Modalità di conduzione degli orti	pag. 4
ART. 6	Decoro degli orti	pag. 5
ART. 7	Attrezzatura	pag. 5
ART. 8	Responsabilità	pag. 5
ART. 9	Sanzioni	pag. 5
ART. 10	Controlli	pag. 6

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORTI COMUNALI

Art. 1 Gli orti

1. Il Comune di Roverè della Luna mette a disposizione dei censiti degli appezzamenti di terreno da destinare alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori, per il consumo familiare, con l'obiettivo di coinvolgere gli stessi richiedenti in attività occupazionali ed in momenti di socializzazione ed incontro.
2. I lotti di terreno destinati ad orti sono di proprietà del Comune e vengono assegnati ai beneficiari per tre anni, a fronte del pagamento di un canone a concorso delle spese di gestione, determinato dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione.

Art. 2 Assegnatari

1. Possono essere assegnatari degli orti le persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza nel Comune di Roverè della Luna;
 - b. non usufruire a qualsiasi titolo di un altro orto nel Comune di Roverè della Luna;
 - c. che abbiano presentato specifica domanda entro i termini stabiliti dall'art. 3 comma 2;
2. Qualora il numero delle domande sia superiore a quello degli orti disponibili, per la modalità di assegnazione sarà formulata una graduatoria e precisamente:
 - a) gli assegnatari di lotti coltivati nell'anno 2012, solo per il triennio 2013-2015, nel caso in cui chi li ha coltivati presenti domanda entro i termini stabiliti dall'art. 3 comma 2 relativa al medesimo lotto;
 - b) si procede di seguito ad un sorteggio cui sono ammessi i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1, tale sorteggio dovrà avvenire presso il Comune di Roverè previa adeguata pubblicizzazione del giorno e dell'ora
3. Ogni nucleo familiare potrà essere beneficiario di un'unica assegnazione.
4. Nel caso di decesso dell'assegnatario di orto comunale, potrà subentrare solo ed esclusivamente un membro del nucleo familiare.

Art. 3 Durata e modalità di assegnazione

1. La durata dell'assegnazione degli orti è fissata in tre anni, salvo rinunce anticipate o revoche disposte dall'amministrazione comunale.
2. Gli interessati potranno presentare domanda all'Ufficio Comunale di Segreteria entro il termine fissato nel bando che sarà pubblicato, utilizzando l'apposito modulo

dal quale, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti all' art. 2.

3. Le domande verranno valutate dal Segretario Comunale, che formulerà una graduatoria, in base alla quale la Giunta Comunale procederà alle assegnazioni.
4. Qualora nel corso del triennio uno o più orti si rendano liberi, l'assegnazione avverrà a favore dei richiedenti non assegnatari, secondo l'ordine della graduatoria.
5. Alla scadenza del periodo di assegnazione il titolare della stessa dovrà restituire i beni assegnati in perfetto stato di conservazione, senza diritto ad alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie apportate.
6. L'assegnazione dei terreni non costituisce in alcun modo diritti o posizioni giuridiche per l'assegnatario, diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.

Art. 4

Diritti e doveri degli assegnatari

1. Ogni assegnatario, deve accettare la porzione di terreno assegnato e dovrà provvedere personalmente alla coltivazione dell'orto, con l'eventuale collaborazione dei familiari.
2. Gli assegnatari non possono cedere l'orto ad altre persone, né in affitto né in uso, e devono utilizzare i prodotti dell'orto esclusivamente per i bisogni della propria famiglia, con divieto di qualsiasi commercializzazione.
3. Nel caso di inabilità fisica temporanea dell'assegnatario, lo stesso potrà farsi aiutare nella coltivazione dell'orto da altre persone.
4. Qualora l'assegnatario intenda cessare l'utilizzo dell'orto assegnato, dovrà darne comunicazione scritta all'ufficio Segreteria Comunale .

Art. 5

Modalità di conduzione degli orti:

1. A ciascun assegnatario l'Amministrazione comunale consegna una porzione di terreno ben delimitata, servita di acqua per l'irrigazione.
2. Gli assegnatari nella conduzione degli orti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - non possono modificare l'area ortiva assegnata;
 - non possono costruire capanne, serre recinzioni o strutture similari;
 - non possono utilizzare diserbanti né antiparassitari pericolosi per sé e per gli altri, né scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
 - non possono bruciare stoppie o rifiuti di alcun genere;
 - non possono introdurre o parcheggiare nell'orto mezzi di trasporto di qualsiasi genere se non per l'eventuale carico e scarico;
 - non possono piantare alberi o arbusti di altezza superiore a m. 1,5, o che possano danneggiare i lotti vicini;
 - devono utilizzare l'acqua per irrigazione con le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
3. Nelle aree destinate ad orti è vietato l'accesso a tutti gli animali, anche ai cani tenuti a guinzaglio.

Art. 6
Decoro degli orti

1. Gli assegnatari devono mantenere l'orto e le zone limitrofe liberi da erbacce e da quant'altro deturpi e degradi l'ambiente.
2. Gli assegnatari dovranno portare tutto il materiale organico (derivanti dagli sfalci, dagli scarti della produzione, dalle patate, ecc.) nei depositi per la produzione del compost in dotazione degli orti.

Art. 7
Attrezzatura

1. Tutti gli attrezzi ed il fabbisogno necessario per la conduzione e la produzione dell'area ortiva sono a carico dell'assegnatario.

Art. 8
Responsabilità

1. Ciascun assegnatario, al momento della accettazione, solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.

Art. 9
Sanzioni

1. La concessione dell'orto potrà essere revocata dall'Amministrazione comunale;
 - a) in caso di mancato rispetto dei doveri previsti dall'articolo 4 nonché delle modalità di conduzione previste dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
 - b) L'assegnazione sarà revocata in caso di mancato pagamento del canone di cui all'articolo 1 comma 2.
 - c) La mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a due mesi nel periodo di normale lavorazione dell'orto.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o risolvere in qualsiasi momento la concessione, a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito, qualora il terreno adibito ad orti comunali servissero per esigenze di pubblica utilità, o per altri giustificati motivi, senza che i concessionari possano opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimento di danni.
3. La revoca sarà preceduta da contestazione scritta, con indicazione delle disposizioni violate ed assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Art. 10 Controlli

1. Il Comune di Roverè della Luna, in qualità di proprietario dei terreni, ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni di:
 - manutenzione dei beni concessi;
 - stato di coltivazione;
 - modalità di conduzione degli stessi.
2. Il Comune di Roverè della Luna si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti richiesti agli assegnatari dei terreni.